

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 86)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, BUZIO, CIRIELLI, GIULIANO e PERITORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1972

Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1143, ha emanato norme per l'erogazione dell'integrazione del prezzo ai produttori dell'olio di oliva e contestualmente ha istituito, tra l'altro, una imposta di fabbricazione sullo stesso, nella misura di lire 1.400 al quintale.

È noto, che, mentre ai produttori (generalmente persone tutte di limitate risorse economiche) è fatto obbligo di pagare detta imposta all'atto della produzione dell'olio, l'integrazione di prezzo viene concessa agli stessi con notevoli ritardi.

Verrebbe in mente, allora, di modificare il disposto della legge nel senso di spostare l'ob-

bligo del pagamento dell'imposta all'atto della riscossione dell'integrazione del prezzo. Ma è forse più opportuno pensare addirittura all'abolizione dell'imposta, come proponiamo con il presente disegno di legge.

Ed infatti, per tante ragioni, il provvedimento ha dato luogo, tra l'altro, ad un'infinità di casi di contesti e di imposte inevase.

Risulta altresì che l'Amministrazione finanziaria incontra notevoli difficoltà nello svolgimento regolare del proprio mandato. Basta considerare infine che nell'anno 1970 i frantoi in funzione erano 11.855 con un gettito di imposta di circa 5 miliardi; il che dimostra *ictu oculi* quanto il gettito stesso sia evidentemente negativo ed antieconomico, se raffrontato alla mole di servizio svolto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva e le relative norme fiscali di applicazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abolite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Parimenti viene abolita la sovrimposta di confine riscossa sugli stessi prodotti all'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, nonchè sui sottoprodotti della raffinazione dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva.